



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 2/2025

Mezzomerico, li 10/02/2025

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico veicolare nel tratto di strada di Via Umberto I / Via Oleggio compreso tra le rispettive intersezioni con Via Vaprio d'Agogna e Via Cerea, in tre giorni lavorativi da individuarsi nel periodo compreso tra il 18 ed il 25 febbraio 2025 (fascia oraria 08:00 / 16:00), per lavori alla rete idrica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2022

Preso atto della richiesta pervenuta con prot. 576 del 01/02/2025, in considerazione della quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione della chiusura al traffico veicolare nella località e nelle tempistiche in oggetto indicate, in occasione di lavori alla rete idrica (di cui all'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico prot. 640 del 05/02/2025);

Considerato che per l'effettuazione di tali opere si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.lgs 285/92 e successive modificazione e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Chiusura al traffico veicolare

In tre giorni lavorativi da individuarsi nel periodo compreso tra i giorni 18 e 25 febbraio 2025 (fascia oraria 08:00 – 16:00), al fine di poter consentire la realizzazione di lavori alla rete idrica, si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare, mediante la posa di idonea segnaletica stradale, nel

tratto stradale di Via Umberto I / Via Oleggio compreso tra le intersezioni rispettive con Via Vaprio d'Agogna e Via Cerea.

In conseguenza di tale chiusura, si dispongono le seguenti modifiche viabilistiche:

- Chiunque percorra Via Oleggio con direzione del centro cittadino, dovrà necessariamente svoltare a sinistra in Via Cerea;
- Chiunque provenga da Via Cerea dovrà necessariamente svoltare a destra in Via Oleggio;
- Chiunque percorra Via Vaprio d'Agogna, dovrà svoltare a sinistra, lungo Via Umberto I, in direzione del centro cittadino.

Dalla presente misura sono esonerati i mezzi in uso alla persona giuridica esecutrice dei lavori, così come i mezzi di emergenza / soccorso in caso di necessità, dei residenti nel tratto di strada interessata (ad eccezione del tratto interessato dai lavori). Non sarà possibile accedere al peso pubblico.

DISPOSIZIONI

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta:

1. All'utilizzo dei mezzi a motore all'interno delle carreggiate delle strade interessate dai lavori di cui trattasi, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle fasi d'opera.
2. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - LAVORI IN CORSO (Fig. II 383 Art. 31);
 - DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza dell'intersezione di Via Umberto I con Via Vaprio d'Agogna, così come all'intersezione di Via Oleggio con Via Cerea;
 - OBBLIGHI DI SVOLTA come in precedenza descritti.
3. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
4. All'utilizzo di tutti gli altri accorgimenti necessari, **sia diurni che notturni** (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente.
5. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
6. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

Al ripristino della carreggiata stradale, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un

potenziale pericolo per la circolazione stradale, rimuovendo eventuale insidie e/o avvallamenti.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa, Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Mezzomerico;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente